

PMI Days. Seminario in collaborazione con il Bureau Veritas Italia

La Marcatura CE delle strutture metalliche secondo la normativa EN 1090

Parte il **seminario su "La marcatura CE delle strutture metalliche secondo la normativa EN1090"** organizzato da Confartigianato Imprese di Viterbo con Bureau Veritas Italia S.p.A.

L'incontro informativo, inserito nel ciclo PMI Days, si terrà **mercoledì 3 dicembre prossimo presso la sede dell'associazione a partire dalle ore 15.**

Dal 1 luglio 2014 è obbligatoria la Marcatura CE secondo la EN 1090-1 per le carpenterie metalliche. Questa norma, che rientra nel quadro legislativo del Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011), cambia le regole di controllo ed immissione sul mercato per tutti i fabbricanti di manufatti strutturali in acciaio ed alluminio e per i diversi attori della filiera (Progettista, Fabbrikante, Direzione Lavori, Impresa).

I produttori di strutture in acciaio o in alluminio (officine di carpenteria metallica) sono obbligati a partire dal 1 luglio 2014 alla marcatura CE secondo la norma EN 1090-1. Dal 1 luglio 2014 la Marcatura CE (e quindi la propedeutica Certificazione del Controllo della Pro-

duzione di Fabbrica secondo la norma europea armonizzata EN 1090-1) è l'unica modalità di qualificazione dei prodotti rientranti nel campo di applicazione della norma (carpenterie metalliche strutturali) ai fini dell'impiego dei prodotti stessi nelle opere.

Dal 1 luglio 2014, per i prodotti in carpenteria metallica coperti dalla EN 1090-1, il Servizio Tecnico centrale non rilascerà più l'attestazione di avvenuta dichiarazione dell'attività di centro di trasformazione di carpenteria metallica. Bureau Veritas Italia S.p.A. è il primo Organismo Italiano Notificato secondo il Regolamento di Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011 UE) per la Certificazione del Controllo della Produzione della Fabbrica secondo la norma EN 1090-1.

I fabbricanti di strutture in acciaio e alluminio devono attenersi alle disposizioni legislative previste dalla seguente norma armonizzata (UNI EN 1090-1) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (OJEU serie c344 del 17 dicembre 2010 e successive).



Puoi seguire Confartigianato imprese di Viterbo anche su

facebook

twitter

@ConfartVt

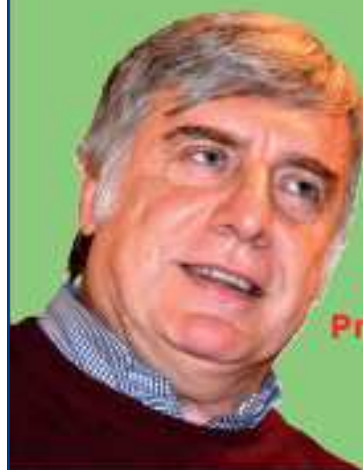
Milioni di artigiani contribuiscono ogni giorno allo sviluppo del nostro paese. Confartigianato lavora per renderli più forti e più liberi.





Scuola Genitori

Viterbo



Dir. Scientifica
Prof. Paolo CREPET

**4° ciclo annuale di incontri
sul rapporto genitori e figli**

INFO E CONTATTI

www.confartigianato.vt.it
scuolapergenitori@confartigianato.vt.it
tel. 0761/33791 - fax 0761/337920
Via Garbini 29/G - 01100 Viterbo

Iniziative sperimentali

Staffetta generazionale in azienda

Vecchie generazioni che passano il testimone alle nuove leve attraverso un ricambio generazionale: una formula innovativa che garantisce l'inserimento lavorativo dei giovani e contestualmente il mantenimento dei lavoratori maturi all'interno della stessa azienda. Questo sistema è alla base dell'iniziativa sperimentale "Staffetta generazionale", promossa e finanziata dal Ministero del Lavoro. Le risorse ministeriali sono assegnate alle Regioni nell'ambito del Progetto di Italia Lavoro. L'intervento sperimentale si basa su una formula semplice ed efficace, che stimola l'impresa ad assumere giovani con contratto di apprendistato e/o a tempo indeterminato, a fronte di una conversione del contratto, da full-time a part-time, dei lavoratori maturi della medesima azienda:

- il giovane avrà la possibilità di essere inserito in un'azienda e a seconda dei casi e della disponibilità ricevere eventualmente anche un'adeguata formazione direttamente dal lavoratore maturo;
- il lavoratore maturo è incentivato ad accettare volontariamente la trasformazione del contratto perché vedrà comunque garantito (da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 36 mesi) il versamento integrale dei contributi previdenziali lavorando la metà del tempo; il delta contributivo che si determinerà per effetto della trasformazione del contratto da full-time a part-time viene infatti, colmato con risorse assegnate dal Ministero del Lavoro alle Regioni;
- l'azienda beneficerà di un ricambio generazionale con minimi costi.

Dal 26 novembre prossimo partiranno i 30 giorni utili per la presentazione dei progetti.

Impianti, FGAS e certificazioni

Al via una nuova sessione d'esame per ottenere il patentino da frigorista

Continua l'assistenza di Confartigianato imprese di Viterbo per gli operatori del settore impianti per rispondere alla normativa sui gas fluorurati ad effetto serra e per continuare ad operare in modo corretto.

Dopo aver effettuato l'iscrizione provvisoria presso il Registro delle Imprese e delle Persone previsto dal DPR 43-/2012 sui gas fluorurati ad effetto serra, gestito dalle Camere di Commercio del capoluogo di Regione, gli addetti devono completare l'iter di certificazione per poter operare con i gas fluorurati ad effetto serra.

Adesso è in programma un'ulteriore sessione del corso di formazione con relativo esame per la categoria degli impiantisti presso la sede di Confartigianato imprese di Viterbo, organismo

di valutazione per conto di un primario ente di certificazione nazionale.

Sono tenuti a sostenere l'esame per ottenere il patentino tutte le persone che svolgono attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, su impianti fissi di protezione antincendio, su impianti fissi di protezione antincendio, su commutatori ad alta tensione, su apparecchiature che contengono solventi a base di gas fluorurati.

Dall'altra parte, l'Associazione ha attivato un servizio ad hoc di consulenza e assistenza per l'ottenimento della certificazione delle imprese.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è possibile contattare gli uffici dell'Associazione di categoria al nr. 0761.33791 o all'indirizzo e-mail info@confartigianato.vt.it.

Conf@News

La newsletter
per gli Artigiani e le piccole
e medie Imprese di Viterbo

Proprietario ed editore:

**Confartigianato
imprese di Viterbo**
Via I. Garbini, 29/G
01100 - Viterbo

Tel. 0761.33791

Fax 0761.337920

E-mail:

newsletter@confartigianato.vt.it

Web:

www.confartigianato.vt.it

Direttore Responsabile
Yuri Gori

Registro Stampa
del Tribunale di Viterbo
Nr. 6/11 del 18.04.2011

Fiscale

Le principali disposizioni della legge di Stabilità 2015

Presentiamo di seguito una rassegna delle disposizioni di carattere fiscale contenute nelle "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Stabilità 2015)".

Deduzione del costo del lavoro da imponibile IRAP

Il comma 1 della disposizione in esame inserisce il nuovo comma 4-octies nel D.Lgs n. 446/1997 concernente le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta. In sintesi la norma consente la deduzione integrale, agli effetti Irap, del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente a **tempo indeterminato**, eccedente l'ammontare delle deduzioni, analitiche o forfetarie, riferibili al costo medesimo e ammesse in ragione delle disposizioni di cui ai commi 1, lett a), 1-bis, 4-bis1 e 4-quater del medesimo articolo 11.

T.F.R. in busta paga

Il comma 1 prevede, in via sperimentale, per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possano richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all'articolo 2120 del codice civile. La suddetta opzione può essere esercitata anche per le quote che il lavoratore abbia già deciso di destinare a forme di previdenza complementare. La parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. Il regime sperimentale non si applica per i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e per le aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Il comma 2 prevede che la parte integrativa della retribuzione non concorra al raggiungimento dei limiti di reddito previsti per usufruire della detrazione di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR (c.d. "80 euro").

Ecobonus e ristrutturazione

Le disposizioni del presente articolo prorogano la detrazione per lavori di ristrutturazione, per lavori finalizzati al risparmio energetico e il c.d. bonus mobili.

Le norme in materia attualmente in vigore prevedono per l'anno 2015 detrazioni più basse per le tipologie di lavori precedentemente indicate.

Le nuove disposizioni, invece, dispongono:

1. la detrazione per lavori finalizzati al risparmio energetico del 65% è stata prorogata fino al 31.12.2015;
2. la detrazione per lavori di ristrutturazione del 50% è stata prorogata fino al 31.12.2015;
3. la detrazione per lavori su parti comuni di edifici condominiali del 65% è stata prorogata fino al 31.12.2015;
4. il bonus del 50 per cento per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe A+, è stato prorogato fino al 31.12.2015.

Regime fiscale agevolato per autonomi

Le disposizioni in analisi introducono un nuovo regime fiscale agevolato per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

In particolare, tale regime prevede per tali soggetti la possibilità di applicare una imposta del 15%, sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali e dell'Irap, sul reddito imponibile determinato come il prodotto tra l'ammontare dei ricavi e compensi e il coefficiente di redditività che sarà diverso a seconda del codice ATECO relativo all'attività esercitata.

Per poter accedere a tale regime è necessario che il soggetto:

1. abbia conseguito un valore limite di ricavi, ragguagliati ad anno (diverso a seconda del codice Ateco che indica il tipo di attività), non superiore ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla legge in argomento;
2. non abbia sostenuto spese per lavoro dipendente, collaboratori e accessorio superiore a € 5.000 lordi annui;
- 3 al 31.12 il valore beni strumentali (al lordo degli ammortamenti) risulti inferiore a € 20.000.

Ai fini del calcolo del predetto limite:

- 1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
- 2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
- 3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50 per cento;
- 4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore al limite di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
- 5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

Non possono accedere al regime agevolato:

1. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva e IIDD;
2. i soggetti NON RESIDENTI (ad eccezione di quelli residenti in UE o in uno stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo);

Continua a pagina 5

Segue da pagina 4

Fiscale

Le principali disposizioni della legge di Stabilità 2015

3. i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o mezzi di trasporto;

4. gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.

I soggetti aderenti a tale regime:

- non esercitano la rivalsa dell'Iva;
- applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, D.L. n. 331/1993,
- applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), D.L. n. 331/1993,
- applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e ss D.P.R. n. 633/1972,
- applicano alle importazioni, alle esportazioni ed alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972,
- non è detraibile l'Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.

Misure per l'incremento e il sostegno della natalità

Bonus bebè

La disposizione è diretta a prevedere, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.

Tale assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del bambino beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del de-

creto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988 n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro.

Infine, si evidenzia che, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo con la dotazione di 298 milioni, per l'anno 2015, da destinare ad interventi a favore della famiglia.

Interventi in favore dell'autotrasporto

L'articolo 17 comma 1, autorizza la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto.

Con il successivo comma 2 è stata destinata una quota non superiore al venti per cento delle risorse di cui al comma 1, quindi un massimo di 50 milioni di €, alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione ed aggregazione, con la finalità di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto.

Rivalutazioni terreni e partecipazioni

La norma prevede una ulteriore riapertura dei termini in materia di rideterminazione dei valori di acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricola e partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati posseduti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.

Le disposizioni prevedono che i predetti beni siano posseduti alla data dell'1.1.2015 e che la perizia e il versamento dell'imposta sostitutiva siano effettuate entro il 30.6.2015. L'imposta sostitutiva (del 2% per le partecipazioni e 4% per i terreni) può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo con pagamento a decorrere dalla data del 30 giugno 2015.

Slip payment

Il comma 7, lett. b) in esame, introduce l'articolo 17-ter relativo alle prestazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici indicati nell'articolo 6, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972, con il quale si dettano speciali modalità di versamento dell'Iva, in relazione alle operazioni effettuate nei confronti di tali soggetti, per le ipotesi in cui gli stessi non risultino essere debitori d'imposta.

Il meccanismo dello "split payment" prevede che al fornitore del bene o del servizio venga accreditato esclusivamente l'importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'IVA indicata in fattura. Tale imposta viene sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall'Erario.

La norma prevede, a favore dei fornitori interessati dalle operazioni in esame, la possibilità di chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 633/1972 e dispone che, a carico della P.A. inadempiente, siano applicate le sanzioni previste per gli omessi o tardivi versamenti.

Tale meccanismo richiede una normativa di attuazione che stabilisca le modalità

applicative del sistema ed è espressamente prevista la necessaria acquisizione dell'autorizzazione da parte degli organismi comunitari competenti.

Ritenute su ristrutturazioni

Il comma 27 dell'articolo 44, modificando l'articolo 25, comma 1 del decreto legge n. 78 del 2010, eleva dal 4 all'8 per cento la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015

I.S.E.E.

(PER AVERE SCONTI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ETC.)

È UN SERVIZIO GRATUITO CHE PUOI RICHIEDERE PRESSO IL CAF CONFARTIGIANATO SU APPUNTAMENTO

COSA PUOI RICHIEDERE CON L'ISEE?

- **ASSEGNO DI MATERNITA'** (madri non lavoratrici)
- **ASSEGNO NUCLEO NUMEROSO** (per famiglie con almeno tre figli minori)
- **BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS** (sconti in bolletta fino al 20%)
- **CONTRIBUTO PER L'AFFITTO** (per chi abita in affitto, a seguito di bandi del comune)
- **BORSE DI STUDIO, BUONI LIBRI DI TESTO E PER IL TRASPORTO SCOLASTICO**
- **RIDUZIONE TASSE UNIVERSITARIE E BORSE DI STUDIO**
- **RIDUZIONE DELLE RETTE PER ASILO NIDO COMUNALE**
- **ESENZIONE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI**
- **RICHIESTA DELLA SOCIAL CARD** (sconti per gli acquisti alimentari)
- **ISCRIZIONE ALLE LISTE DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO**
- **RATEIZZAZIONE CARTELLE EQUITALIA**
- **IN TUTTI I CASI PREVISTI DAGLI ENTI**

**CONTATTA CONFARTIGIANATO IMPRESE DI VITERBO
PER PRENDERE UN APPUNTAMENTO
PER LA TUA ISEE GRATUITA
TEL. 0761.33791**

**Confartigianato imprese di Viterbo
Via I. Garbini, 29/G - 01100 - Viterbo**